



Decreto federale che stanziava mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2022–2025

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura;

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 2020³,

decreta:

Art. 1

Per gli anni 2022–2025 sono stanziati i seguenti importi massimi:

- | | |
|---|----------------------------|
| a. per i provvedimenti intesi a promuovere le basi di produzione | 565 milioni di franchi; |
| b. per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio | 2 119 milioni di franchi; |
| c. per il versamento di pagamenti diretti | 11 090 milioni di franchi. |

Art. 2

Per gli anni 2022–2025 per i miglioramenti strutturali agricoli è stanziato un credito d'impegno di 323,4 milioni di franchi.

Art. 3

Gli importi dei limiti di spesa si fondano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro:

1 RS 101
2 RS 910.1
3 FF 2020 3567

2020: + 0,1 %;

2021: + 0,4 %;

2022: + 0,6 %;

2023: + 0,8 %;

dal 2024: + 1,0 % all'anno.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.